

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

STATUTO

MODIFICATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

N. 19 IN DATA 1.3.2001 RAVVISATA PRIVA DI VIZI DI LEGITTIMITA' DAL CO.RE.CO DI UDINE IN DATA 4.6.2001

N. 40 IN DATA 28.5.2001, RAVVISTATA PRIVA DI VIZI DI LEGITTIMITA' DAL CO.RE.CO DI UDINE IN DATA 27.6.2001

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORI PER 30 GIORNI CONSECUTIVI DAL 29.6.2001

PUBBLICATO NEL B.U.R. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DEL 10.8.2001 SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N.14

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ED

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Capo I

LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1

IL COMUNE

1. Il Comune di San Vito al Tagliamento è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, della Regione Friuli Venezia Giulia e delle norme del presente Statuto.
2. Il Comune di San Vito al Tagliamento è parte integrante della Comunità Europea e concorre alla promozione della cultura della pace e della solidarietà internazionale e dei diritti umani.
3. Il Comune è espressione della comunità locale, la rappresenta e ne cura gli interessi. A tale scopo sostiene anche libere forme associative, la loro costituzione e il potenziamento.
4. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, ed esercita funzioni proprie attribuite o delegate.
5. Il Comune promuove la discussione ed il confronto sulle istituzioni e sui programmi, nonché sulla gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione e consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti della amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi e favorisce l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte dei cittadini anche in forma associata.
6. Il Comune coordina l'attività dei propri organi e strutture nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli nell'osservanza del principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

Art. 2

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma riconosciuto con R.D.05-7-1928, trascritto nel egistro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato. STEMMA: Di rosso, al castello torricellato di due pozzi d'argento,

aperto, finestrato e murato di nero, alla fascia pura d'argento attraversante solamente sul castello, bordata di azzurro e caricata di un ramo di quercia al naturale. Lo scudo sarà fregiato da ornamenti di Comune.

2.- Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3

TERRITORIO - SEDE

1. Il Comune di San Vito al Tagliamento comprende la parte del territorio nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954 n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Oltre al Capoluogo, il Comune di San Vito al Tagliamento comprende anche le frazioni di Prodolone, Savorgnano, Gleris, Carbona, Ligugnana, Braida e Rosa. Il Comune ha sede nel palazzo municipale sito nel Capoluogo di San Vito al Tagliamento ove di norma si riuniscono gli organi istituzionali.

Capo II

ATTIVITA' DEL COMUNE

Art. 4

IL RUOLO

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle Leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalle leggi statali o regionali.

3. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini del presente Statuto ed è improntata a criteri di

imparzialità, efficienza, efficacia e trasparenza.

4. Il Comune per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e/o con altri Enti.
5. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.
6. Il Comune persegue le finalità e i principi della "Carta Europea dell'autonomia locale" adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A tale fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea quale Europa dei popoli anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi, per contribuire alla pace e alla giustizia.

Art. 5

COMPITI E FUNZIONI

1. Il Comune gestisce servizi propri secondo le norme del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, a condizione che vengano assicurate le coperture finanziarie dei maggiori oneri.
4. Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione. Il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo. Nell'ambito dei provvedimenti regionali di delega saranno assicurati i mezzi finanziari per l'esercizio della delega stessa.
5. In particolare il Comune si impegna nei seguenti settori di attività:

1) TUTELA DELLA SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla vita ed alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo all'ambiente, ai luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza, con particolare riferimento alla famiglia, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e concorre a realizzare e gestire strutture di accoglienza e di assistenza per gli stranieri esuli, emigranti e rifugiati politici.

2) TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, LINGUISTICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E AMBIENTALE.

- 1.) Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo, dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna e per eliminare ogni causa di possibile inquinamento. Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, archeologico e ambientale garantendone il godimento da parte della collettività.
- 2.) Il Comune si impegna a consentire e valorizzare l'uso della lingua friulana in ogni ambito nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle altre norme giuridiche sovraordinate e quelle del presente Statuto.

3) PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO.

Il comune promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, adottando in tutte le sue attività , le misure necessarie alla conoscenza e valorizzazione dei beni culturali anche nel loro contesto ambientale attraverso i Servizi essenziali della Biblioteca e del museo della città.

Promuove e favorisce le attività sportive dilettantistiche ed il turismo sociale e giovanile, anche mediante l'utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti che sarà disciplinato da apposito regolamento.

4) ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO.

- a) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, delle attività agricole e degli impianti industriali, turistici e commerciali creando un equilibrato rapporto con l'ambiente naturale.
- b) Promuove e realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
- c) Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione, secondo le esigenze e le priorità definite dagli appositi programmi.
- d) Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e dei servizi in genere.
- e) Predisporre idonei strumenti di protezione civile, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

5) SVILUPPO ECONOMICO.

- 1) Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle attività economiche finalizzate alla promozione sociale dell'uomo garantendone la dignità dei lavoratori con particolare attenzione all'agricoltura, all'industria, all'artigianato, ai servizi.
- 2) Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni contermini e altre istituzioni:
 - a) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.
 - b) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per stimolare la qualificazione

professionale e l'occupazione giovanile.

- c) favorisce attraverso la pianificazione e la promozione, anche in forma consortile iniziative industriali.
- d) sostiene lo sviluppo dell'agricoltura nel quadro di un ordinato assetto del territorio.
- e) favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del turismo stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi.
- f) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori.

6) PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE.

- 1) In conformità a quanto disposto dall'art.5, commi 2,3,4 e 5 del T.U.Ordinamento EE.LL. n. 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2) Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

7) SERVIZI PUBBLICI.

Il Comune, per la gestione dei servizi, che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni ;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) un'apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

8) PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Il Comune promuove ogni iniziativa tesa allo sviluppo delle pari opportunità tra uomo e donna in tutti i campi del vivere sociale anche per ciò che concerne gli organi istituzionali.

Art. 6

ALBO PRETORIO

- 1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2. Un dipendente del Comune verrà designato quale responsabile delle pubblicazioni.
- 3. Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio secondo le specifiche disposizioni

di legge.

4. Il Comune potrà avere un proprio “servizio stampa” per dare più ampia pubblicità all’attività amministrativa.

5. Il Comune individua uno o più luoghi da destinare all'esposizione pubblica e gratuita di materiale informativo a disposizione delle associazioni. Il regolamento determina le modalità di attuazione del servizio.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7

NORME GENERALI

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi di governo la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Capo II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
2. Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 9

DURATA IN CARICA

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10

CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve provvedere alla convalida dei consiglieri eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla loro surroga. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Nella stessa seduta si provvede alla surroga di eventuali consiglieri che abbiano presentato le dimissioni dopo la proclamazione e prima della convalida.
4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.
6. Le dimissioni di un Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Alla surroga il Consiglio Comunale vi provvede entro e non oltre 10 gg.
7. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge
8. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
9. Il Consigliere assente senza aver fornito giustificazione scritta a tre sedute consecutive del Consiglio incorre nella decadenza della carica. A tale fine il Presidente del Consiglio chiede ai Consiglieri di presentare giustificazione scritta entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In difetto gli atti relativi, previa la valutazione della Conferenza dei Capigruppo, che potrà richiedere chiarimenti o elementi integrativi, sono rimessi al Consiglio che, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, dovrà pronunciarsi definitivamente sulla presa d'atto delle giustificazioni o di dichiarazione di decadenza della carica.

10. I consiglieri hanno diritto di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni e presentare ordini del giorno osservando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

11. Le indennità, compensi e rimborso spese spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite entro i limiti di legge.

12. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco per i fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con il Comune medesimo.

Art. 11

CONSIGLIERE ANZIANO

1. Consigliere Anziano è il consigliere che ha conseguito nelle elezioni la cifra elettorale più alta (voti di lista più voti di preferenza).

Art. 12

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art.42 della T.U. Ordinamento EE.LL. 267/2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre disposizioni del suddetto Testo Unico e delle altre leggi statali e regionali

3. Le deliberazioni in ordine agli atti di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dai pareri di cui al T.U. Ordinamento EE.LL n. 267/2000. I pareri vanno inseriti nella deliberazione mediante citazione tra le premesse

dell'atto deliberativo.

5. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 13

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione con cui sono stati approvati, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
3. I regolamenti, dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 14

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente statuto.
3. Il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, deve avvalersi della conferenza dei Capigruppo per la programmazione delle riunioni e per assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio.
4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio, che la presiede, le Commissioni Consiliari permanenti, il Sindaco e la Giunta Comunale.
5. Il Candidato a Sindaco, presentato da più liste ed eletto Consigliere Comunale, può formare un gruppo autonomo.

6.I Gruppi Consiliari dispongono di spazi e mezzi per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali.

Art. 15

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E DI GARANZIA

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, la cui composizione viene fatta in base a criteri di proporzionalità. Le commissioni svolgono attività consultiva e preparatoria su atti e materie da sottoporre al Consiglio comunale.
2. Le modalità per la convocazione, il voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni consiliari e di quelle speciali di cui al successivo art. 16 sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio ed i capi gruppo possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. Qualora vengano costituite Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse spetta di diritto alle opposizioni.

Art. 16

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, ovvero incaricare di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi di governo e dai dirigenti comunali.
2. Nel provvedimento di istituzione viene stabilito l'oggetto dell'incarico, il numero di membri ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio che nel merito dovrà esprimere parere.
3. Delle Commissione fanno parte rappresentanti indicati dai gruppi consiliari.
4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 17

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. La Commissione per il regolamento del Consiglio comunale è costituita dai Capigruppo consiliari , dura in carica per l'intera durata del Consiglio ed è presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. Oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con proprio parere, al voto del Consiglio.
3. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune ed a scrutinio palese, il proprio regolamento e le modificazioni.

Art. 18

SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione , sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno 3. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio sentito il Sindaco. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta se sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Sindaco.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 3 e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri

Comunali contestualmente alla convocazione.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento .

Art. 19

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Presidente del Consiglio, o in sua assenza il Consigliere Anziano, convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
3. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco fino alle elezioni del Presidente dell'Assemblea. La prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

Art. 20

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Gli astenuti presenti in aula si computano nel "quorum" per rendere valida la seduta.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 7 Consiglieri oltre al Sindaco
3. Anche per le sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune per l'approvazione dei seguenti argomenti:
 - a) bilanci preventivi e consuntivi
 - b) regolamenti
 - c) piani urbanistici generali
 - d) assunzione di mutui

Art. 21

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al 4 grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o parenti ed affini sino al 4 grado.
2. Non devono prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune e degli Enti soggetti alla loro amministrazione o vigilanza.
3. Il divieto di cui al comma 1 comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario comunale e ai dipendenti preposti alla direzione delle unità organizzative e dei servizi.

Art. 22

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

Art. 23

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSIGLIARI

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio che viene eletto nella prima seduta e subito dopo la convalida degli eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi. In sua assenza ed impedimento la presidenza viene assunta dal Consigliere Anziano presente in Consiglio.
2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
3. Ha la facoltà di sospendere e, per giustificati motivi, di sciogliere l'adunanza.
4. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico sia causa del disordine.
5. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli

Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio

6. Il Presidente tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni. Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.

7. Il Presidente riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in Consiglio Comunale e cura che alle interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 24

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Le deliberazioni sono nulle se non vengono adottate in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto prevedano un diversa maggioranza.

2. Le votazioni sono di norma palesi. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal Regolamento nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Le votazioni sono effettuate con voto limitato nel caso in cui sia obbligatoria la nomina di rappresentanti della minoranza.

Con il regolamento di funzionamento del Consiglio ne saranno disciplinate le modalità. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Art. 25

VERBALIZZAZIONE

1. Il segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute: ove il segretario comunale sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un consigliere nominato dal presidente. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale. In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito dal Vice Segretario.

2. Gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri nel corso della discussione sono registrati e conservati su supporto magnetico.
3. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi sono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario immediatamente dopo la lettura al Consiglio.
4. Eventuali dichiarazioni di voto sui singoli provvedimenti saranno riportati in sintesi nel testo delle relative deliberazioni.
5. I registri dei verbali del Consiglio ed i supporti magnetici delle discussioni sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale che provvederà, se richiesto al rilascio di copie e certificazioni desunte dai medesimi.

Art 25 BIS

PUBBLICITA' SPESE ELETTORALI

Con il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale saranno stabilite le modalità di presentazione, all'atto del deposito delle liste e delle candidature, della dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e della lista dei Consiglieri.

Capo III

GIUNTA COMUNALE

Art. 26

NOMINA DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e si esprime attraverso deliberazioni collegiali
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di 7 assessori.

3. Il Sindaco nomina gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.

4. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di assessori.

5. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 27

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco o, in caso di sua assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.

Art. 28

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

Art. 29

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario alla proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il sindaco e la Giunta cessano alla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 30

REVOCA

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza.

Art. 31

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della podestà collegiale della Giunta, esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
3. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta Comunale spetta a questa deliberare, tra l'altro:
 - a) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche di cui alla Legge 109/94 e le relative perizie che comportino aumento di spesa del progetto originario e la nomina del collaudatore amministrativo
 - b) la nomina dei professionisti esterni per la progettazione e direzione lavori di opera pubblica;
 - c) le concessioni in uso dei beni demaniali e patrimoniali di durata inferiore a nove anni;
 - d) le locazioni attive e passive;
 - e) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio Comunale;
 - f) i contratti di prestazione d'opera intellettuale di alta professionalità;
 - g) le variazioni e gli adeguamenti delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - h) i prelevamenti dal Fondo di Riserva;
 - i) la promozione delle azioni e dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi al Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici, ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il bilancio del Comune per gli esercizi successivi, la nomina del legale;
 - l) gli atti in materia di toponomastica;
 - m) i trasferimenti immobiliari rientranti nell'ordinaria amministrazione, quali alienazioni di relitti stradali, alienazioni, acquisti, permuta per rettifica di confini, acquisti volti a migliorare la funzionalità di beni demaniali e patrimoniali.
4. Spetta inoltre alla Giunta Comunale deliberare indirizzi, criteri ed eventuali limiti cui i responsabili debbono attenersi nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 32

DELIBERAZIONI D'URGENZA ED IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle

variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

4. Le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Capo IV

IL SINDACO

Art. 33

RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le funzioni ed i principi fissati con il presente Statuto.

2. Il Sindaco, in veste di "difensore ideale" viene nominato tutore dei diritti con particolare riferimento a quelli dei più deboli: minori, handicappati, malati, anziani, immigrati.

3. Convoca e presiede la Giunta.

4. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico. In particolare:

a) indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della giunta nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della giunta;

b) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli assessori per sottoporre l'esame alla giunta stessa.

6. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.
7. Stipula i contratti dell'Ente nel caso in cui gli stessi vengano rogati dal Segretario comunale e semprechè non vi siano Dirigenti che ne abbiano facoltà per legge.
8. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
9. Il Sindaco, entro 45 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi 45 giorni il Consiglio esamina detto programma con le eventuali proposte di integrazione, adeguamenti e modifiche presentate da ciascun Consigliere Comunale e su di esso si pronuncia con una votazione.
Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, contestualmente alla verifica obbligatoria degli equilibri di bilancio, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta. E' in facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nell'ambito locale.
10. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 34

POTERI DEL SINDACO

1. Il Sindaco nomina e revoca gli assessori comunali.
2. Il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni al Consiglio stesso espressamente riservata dalla legge.
3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
4. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo e conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata apposita convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore stesso.

5. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessori funzioni di amministrazione ordinate per gruppi di materie e con delega di forma.

6. Delle deleghe rilasciate dal Sindaco agli effetti del precedente comma 5, deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché adeguata informazione ai cittadini.

7. Il Sindaco ha facoltà di assegnare a consiglieri comunali la delega a rappresentarlo per la trattazione di determinati affari rientranti nella sua competenza, ed a partecipare in sua voce alle attività di enti, istituzioni, associazioni, commissioni, ecc... Le deleghe, di cui al precedente comma, non possono

avere per contenuto il compimento di atti con rilevanza esterna al comune. Di tale rappresentanza il consigliere comunale risponderà direttamente al Sindaco.

Art.35

RAPPRESENTAZA E COORDINAMENTO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.
3. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 36

IL VICE SINDACO

1. Il Sindaco delega un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
2. All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vicesindaco.
3. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

4. Il Vicesindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

Art. 37

POTERI D'ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in maniera di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Art. 38

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini alla vita amministrativa dell'Ente. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di associazioni senza fini di lucro con finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico, sportive, del tempo libero. Il Comune promuove altresì forme di partecipazione democratica dei cittadini non residenti che studiano o lavorano nel comune.

Art. 39

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

Art. 40

VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

1. L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.
2. Il Comune incentiva la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione di programmi pubblici di intervento ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento, secondo quanto prescrive l'art.12 Legge 241/90.

4. Il Comune può affidare ad Associazioni e a Comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari: il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 41

VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO

1. Il Comune valorizza le autonome forme di associazionismo economico e di cooperazione.

2. Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune potrà accordare la propria preferenza alla concessione, quando sia possibile, a Cooperative, Associazioni di volontariato, ed altre forme associative senza fini di lucro.

Art. 42

CONSULTA COMUNALI

1. Una Commissione consiliare permanente è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in apposito albo delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dal rispettivo statuto. Possono essere distinte le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla tutela dell'ambiente, alla qualità della vita e alla Pace.

2. Il Consiglio Comunale istituisce Consulte nel settore dell'economia, del lavoro e delle attività sociali, della cultura, dell'istruzione, dello sport, della tutela dell'ambiente e della qualità della vita e della Pace. Tali organismi hanno attività propositiva e di consultazione.

3. Le modalità di composizione, nomina, funzionamento e la durata delle Consulte sono stabilite con apposito Regolamento.

4. L'Amministrazione Comunale in sede di predisposizione del bilancio preventivo, sentirà obbligatoriamente le Consulte comunali nelle materie di rispettiva competenza.

Capo II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 43

CONSULTAZIONE DELLE POPOLAZIONE

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'organo competente si avvarrà delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile per raggiungere gli interlocutori.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto e nei mesi di Luglio ed Agosto.

Art. 44

ISTANZE, PETIZIONE E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, e quelli non residenti che studiano o lavorano nel comune, possono presentare

per iscritto all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e all'affermazione di diritti individuali.

2. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, esprimeranno un parere sulla questione entro i termini di cui al successivo art.66.
3. Le proposte possono essere presentate dai soggetti indicati dall'art.38 anche sotto forma di articolato o di schema di delibera.
4. Il Sindaco informerà gli interessati dell'esito o dell'iter della pratica.
5. Tutte le petizioni che superino le 100 firme verranno discusse in Consiglio comunale.

Art. 45

AZIONE POPOLARE

Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 46

REFERENDUM

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo settimo comma - relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. L'iniziativa del referendum compete allo stesso Consiglio comunale oppure al 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure.
3. Ove la proposta di referendum sia presentata dal 15% degli elettori, le firme di questi ultimi debbono essere autenticate nelle forme di legge ed anche da funzionari comunali incaricati dal Sindaco. La proposta deve

contenere il testo da sottoporre agli elettori ed essere presentata al Sindaco entro le ore 12.00 del 31 dicembre di ogni anno. Il referendum avrà luogo nell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la proposta.

4. La proposta deve contenere indicazioni precise dell'oggetto e deve essere formulata in modo chiaro per permettere risposte univoche da parte degli elettori. La richiesta di referendum, sottoscritta da almeno cinque cittadini elettori che dichiarino di voler raccogliere le firme e che saranno i referenti per l'Amministrazione comunale, deve essere depositata presso la segreteria comunale. Il Consiglio comunale nomina all'inizio della legislatura una apposita Commissione Consigliare che entro 30 giorni dalla ricezione, esaminerà la formulazione del quesito referendario da sottoporre a deliberazione del Consiglio comunale. Ove sorgano contestazioni, i referenti dovranno essere sentiti dalla Commissione che eventualmente collaborerà con i presentatori per una riformulazione del quesito.

5. La raccolta delle firme va completata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare. Le firme saranno raccolte su appositi moduli predisposti dai promotori e vidimati a cura del Segretario comunale.

6. I moduli contenenti le firme ed il quesito referendario saranno depositati presso la segreteria del Comune che ne rilascerà ricevuta. Il Sindaco li trasmette all'apposita Commissione di cui al precedente 4° comma. La Commissione verifica preliminarmente la regolarità della presentazione e la validità delle firme. Dopo la verifica della Commissione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento, il Sindaco propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. I referendum sono indetti dal Sindaco e si tengono nella data fissata nella deliberazione consiliare.

7. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto del Comune e delle aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) piani urbanistici generali;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) designazioni e nomine di rappresentanti.

8. La pubblicizzazione adeguata della consultazione sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

9. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi per la votazione ha una durata ininterrotta di dodici ore, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura della votazione e continuerà fino ad ultimazione delle operazioni. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie.

10. Il referendum sarà valido se avrà partecipato al voto almeno il 50%+1 degli elettori iscritti.

11. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei

affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

12. Le proposte di referendum non accolte debbono, a richiesta dei presentatori, essere discusse in Consiglio quali petizioni.

Capo III

IL DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 47

DIRITTO D'ACCESSO E DI INFOMRAZIONE

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli Enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dello specifico regolamento comunale. Il regolamento, da adottarsi nei termini e con le modalità di cui alla Legge 7.8.90 n.241:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

Capo IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art.48

ISTITUZIONE

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico.

Art. 49

NOMINA

Il Difensore Civico viene nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati; dopo la prima votazione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Art. 50

REQUISITI E INCOMPATIBILITA'

Il Difensore Civico è scelto tra persone che possiedono documentata esperienza e competenza in materia giuridico amministrativa e sulla base di criteri di indipendenza, obiettività e serietà di giudizio. L'Ufficio del Difensore Civico non può essere esercitato da coloro che svolgono una funzione politica o di istituto all'interno degli Enti Statali, Regionali, Provinciali e Comunali o che comunque svolgono un'attività in qualche modo vincolata e collegata agli Enti sopramenzionati. Non può essere nominato Difensore Civico colui che si trovi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Art. 51

DURATA IN CARICA – DECEDENZA - REVICA

1. La durata in carica del Difensore Civico coincide con la durata in carica del Consiglio comunale. Egli esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto per una sola volta.
2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualifica di consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità indicate nell'articolo precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con i due/terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 52

SEDE – INDENNITA’

1. Il Difensore Civico ha sede nella Casa Comunale.
2. Al Difensore Civico spettano l’indennità di funzione, l’indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto nella misura prevista dalla legge per gli Assessori Comunali.

Art. 53

FUNZIONI

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autorità ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono per garantire e tutelare gli interessi dei cittadini.
2. Previa convenzione con altri comuni, può svolgere le funzioni anche a favore dei comuni medesimi. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini di cui all'art.38 associati o di propria iniziativa, presso l’Amministrazione comunale, nonché nei confronti delle altre pubbliche Amministrazioni, le società o associazioni pubbliche o private che gestiscono servizi pubblici comunali nell’ambito del territorio comunale, per accertare che i provvedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine egli può convocare , nell’ambito dell’Amministrazione comunale, il responsabile del servizio interessato entro il termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d’ufficio.
4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all’associazione che ha richiesto l’intervento, le sue valutazioni e l’eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati. E' inoltre tenuto ad informare l'autorità giudiziaria di eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza.
5. Ove il procedimento amministrativo per cui è intervenuto il Difensore Civico si concluda con un provvedimento espresso che disattenda le sue considerazioni, di ciò deve essere data adeguata motivazione. Il Difensore Civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

Art. 54

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa per l'affermazione dei diritti dei cittadini.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 54 (bis)

INDIVIDUAZIONE POLITICO – AMMINISTRATIVO: FUNZIONI E RESPONSABILITA'

- Nell'ambito del principio di separazione netta tra i compiti di indirizzo/controllo e quelli di gestione/amministrativa è attribuito in linea generale:
 - a) agli organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
 - b) al Segretario Comunale, al Direttore Generale e ai responsabili di Servizio, come indicati nel successivo 3 comma, l'esercizio della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito di obiettivi e di disponibilità finanziaria assegnati; di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della Gestione e dei relativi risultati.
- In attuazione di quanto delineato nel comma precedente saranno definite mediante il regolamento di organizzazione e gli altri regolamenti previsti dalla legge, le singole e specifiche attribuzioni e competenze.
- E' definito "responsabile del servizio", il dipendente posto a capo di un unità operativa autonoma sia essa semplice o complessa.

Art. 55

L'ORGANIZZAZIONE GENERALE

L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con apposito regolamento assunto previa contrattazione con le OO.SS. di categoria.
Essa deve essere impostata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Art. 56

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo.
2. Le funzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.
4. Presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali.
5. Al Segretario Comunale possono essere attribuite dal Sindaco le funzioni del Direttore Generale previste

dalla legge.

Art. 57

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento nei modi previsti dalla legge e dal regolamento.
2. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 13 della Legge 89/93 prevede all'attribuzione dell'incarico di Vice Segretario ad un funzionario di livello apicale dell'Ente.

Art. 58

IL PERSONALE

1. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi definisce la dotazione organica, le qualifiche, le funzioni, i livelli professionali e la responsabilità organizzativa del personale dell'ente in conformità ai principi fissati dalla legge e dallo statuto e previa contrattazione delle organizzazioni sindacali. Spettano ai dirigenti / funzionari nominati dal Sindaco Responsabili dei servizi tutti i compiti previsti espressamente dalla Legge.
2. L'ente assume a suo carico gli oneri per l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale dipendente.
3. Il personale a tempo determinato o con rapporto di collaborazione professionale a termine viene assunto dalla Giunta con le modalità e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
4. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, nel rispetto delle vigenti norme in materia, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento e la riammissione in servizio.

Art. 59

PERSONALE ESTERNO

La copertura dei posti di responsabile delle unità organizzative e, in genere, dei posti comportanti qualifiche dirigenziali, può avvenire anche mediante utilizzo di personale esterno assunto con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, previa deliberazione motivata, quando

siano richiesti requisiti di alta specializzazione e professionalità, fermi restando i requisiti previsti per il posto da ricoprire.

Il contratto a tempo determinato non può essere stipulato per un tempo superiore a cinque anni.

Art. 60

COLLABORAZIONI ESTERNE

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 61

INCARICHI TEMPORANEI

La direzione di aree funzionali comprendenti più unità organizzative può essere conferita sia al personale dipendente sia al personale di cui agli articoli precedenti per un tempo non superiore al quinquennio, salvo rinnovo secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento del personale.

Art. 62

INCOMPATIBILITA'

L'ufficio di dipendente comunale è incompatibile con ogni altro ufficio o prestazione d'opera retribuita salvo autorizzazione ai sensi di Legge o di Regolamento Organico.

Art. 63

DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Per gli amministratori ed i dipendenti comunali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o che sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi.
4. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazioni.

Art. 64

FORME E TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI

1. I pareri dei Responsabili, dovranno essere richiesti di norma almeno cinque o dodici giorni prima della seduta dell'Organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della Giunta o del Consiglio comunale, essi dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario comunale che cura l'istruttoria delle deliberazioni.
2. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquattr'ore dalla richiesta.
3. I pareri espressi dovranno essere inseriti con apposita citazione tra le premesse di ogni atto deliberativo.
4. Il parere tecnico sulle proposte di deliberazioni concernenti strumenti urbanistici e l'approvazione di progetti di opere pubbliche e loro varianti è reso dal tecnico incaricato.

TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I

ATTIVITA' REGOLAMENTARE E DELIBERATIVA

Art. 65

POTERE D'INIZIATIVA

1. Il potere d'iniziativa, in ogni questione di competenza del Consiglio comunale, appartiene ai Consiglieri, alla Giunta e al Sindaco.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale, disciplina le modalità di esercizio del potere di iniziativa e l'ordine delle priorità.
3. Il Regolamento stesso assicura in ogni caso ai consiglieri la conoscenza degli atti necessari per l'espletamento del loro mandato e tutela la completa manifestazione delle opinioni e la libera espressione del voto.

Art. 66

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune adotta i propri provvedimenti uniformandosi ai criteri della trasparenza, semplicità e snellimento delle procedure.
2. I provvedimenti devono essere motivati ed i regolamenti accompagnati da una relazione, che ne costituisce parte integrante, e ne indica le ragioni della loro adozione e le scelte operate.
3. Il regolamento disciplina il procedimento amministrativo, la pubblicità e l'accesso agli atti ed alle informazioni secondo i principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate e per l'espletamento dei servizi può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Capo II

SERVIZI

Art. 67

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 68

GESTIONE SERVIZI PUBBLICI

- 1) Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e della gestione dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda speciale;
 - b) in concessioni a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - d) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione.
- 2) Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione del servizio dovranno essere previsti criteri e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune, idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 69

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di “istituzioni”, organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. Le aziende speciali e le istituzioni operano ricercando il rispetto dell'ambiente, adottando come criterio della loro attività il principio del risparmio delle risorse e il contenimento degli sprechi energetici.
4. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
 - a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti, in numero di sei, di cui due riservati alla minoranza, nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni sviluppate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori;
 - b) il Presidente, che è nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
 - c) il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale. Egli è nominato con le modalità previste dal Regolamento. Il Direttore è nominato dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art.59 con contratto quinquennale, rinnovabile, di diritto pubblico o di diritto privato.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
6. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati di gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Capo III

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE- ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.70

CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e/o Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 71

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e/o Province per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio stesso.

Art. 72

ACCORDI DI PROGRAMMA

Negli accordi di programma , il consenso dell'Amministrazione Comunale viene espresso dal Sindaco sentito il Consiglio comunale.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 73

ORDINAMENTO

1. L'ordinamento delle finanze del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 74

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNALE

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione del Consiglio comunale, imposte, tasse e tariffe, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto è possibile, al costo dei relativi servizi e tendendo ad un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenere per essi.
4. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o agevolazioni nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

Art. 75

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Responsabile del Servizio provvede alla tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni cinque anni.
2. Nel regolamento di contabilità verranno previste le norme relative alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

Art. 76

CONTABILITA' COMUNALE : IL BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio comunale osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa diventano esecutivi con il visto attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Art. 77

CONTABILITA' COMUNALE : IL CONSUNTIVO

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 79 del presente statuto.

Art. 78

ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Responsabile del Servizio.
3. La determinazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le ragioni che sono alla base e le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e dalla Regione F.V.G.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Responsabile del Servizio

Art. 79

REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, scelti in conformità alle norme di legge.
2. I revisori non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 236 del T.U. D. Lgs 267/00;
3. Non possono essere eletti revisori dei conti i parenti o affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta e del Segretario comunale, nonché i legali rappresentanti di enti o associazioni che abbiano rapporti economici di qualunque natura con il Comune.
4. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio nonché a seguito di perdita dei requisiti che hanno dato luogo alla loro elezione.

5. In caso di revoca, di dimissioni o decesso di un revisore, il nuovo revisore dura in carica fino a che dura in carica il collegio dei revisori inizialmente eletto.
6. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla responsabilità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
7. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
8. Nella relazione di cui al comma 6 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
9. Al Collegio dei Revisori dei Conti può essere affidato anche il compito di eseguire verifiche su questioni relative a singoli servizi comunali.
10. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio, mediante apposita comunicazione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

Art. 80

TESOREIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 81

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. Per il proseguimento delle finalità insite nelle procedure del controllo di gestione i responsabili degli uffici e dei servizi, eseguono periodicamente e, comunque, quadrimestralmente, operazioni di controllo e di verifica economico finanziaria su ciascuna attività al fine di orientare le decisioni a criteri di convenienza economica ovvero a criteri atti a minimizzare i costi a parità di risultati, riferendone alla Giunta.

Art. 82

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune partecipa, formulando proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure previste dalla legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 83

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione del precedente.

Art. 84

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio comunale.
3. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la certificazione della data di entrata in vigore e dell'avvenuta esecuzione delle forme di pubblicità di cui al primo comma.
4. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

.